

NOTE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EMERGENZA COVID -19

Premessa normativa

Il DPCM 22 marzo 2020 e successivi, hanno sancito la sospensione delle attività produttive dal 23 marzo al 3 aprile, prorogato al 13 aprile, con specificazione di quelle escluse e suddivisione in base ai codici Ateco, riportati tutti nell' Allegato 1 del decreto, in sintesi, nel settore edile, è disposto quanto segue:

a. Attività sospese

Divisione *ATECO 41*: Costruzione di edifici nel loro complesso.

b. Attività parzialmente sospese

Divisione *ATECO 42*: Opere di ingegneria civile.

Sono consentite la costruzione di strade, autostrade, linee ferroviarie, ponti, gallerie, opere di pubblica utilità per trasporto fluidi e opere di pubblica utilità per energia elettrica e telecomunicazioni.

Divisione *ATECO 43*: Lavori di costruzione specializzati.

Sono consentiti i lavori di installazione impianti elettrici ed elettronici, installazione di impianti illuminazione stradale, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e condizionamento aria, impianti di distribuzione gas, impianti di spegnimento antincendio, depurazione piscine, impianti di irrigazioni giardini, installazione manutenzione e riparazione scale mobili ed ascensori (inclusi manutenzione e riparazione per tutte le tipologie di impianti).

c. Attività non sospese

Divisione *ATECO 39*: Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ossia tutte le attività di rimozione amianto per l'edilizia e altre attività di risanamento e servizi di gestione dei rifiuti.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed in applicazione dei decreti Emergenza COVID-19 .

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Al Datore di lavoro è affidato dalla norma il ruolo cardine ai fini della prevenzione e della sicurezza in cantiere con il fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, avendo l'obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all'esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che la svolgono.

In via preliminare il Datore di lavoro deve adottare il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus”. Attività che può essere riassunta nei seguenti punti:

1 Aggiornare il DVR aziendale, come chiarito alla nota INL del 13 marzo 2020, formalizzando nel documento le azioni svolte e secondo lo stesso principio procedere all’aggiornamento del DUVRI quando presente.

2 Informare tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità, i rischi correlati all’infezione da COVID-19 e le norme di comportamento e misure precauzionali da adottare sui luoghi di lavoro.

3 Ove è possibile ed è condiviso, il Datore di lavoro, può organizzare all’ingresso in cantiere, il controllo della temperatura corporea, tecnicamente la rilevazione della temperatura corporea può farla il Datore di lavoro o un lavoratore dell’impresa qualora dotati di attestato di primo soccorso dotato dei DPI indicati dalle Autorità sanitarie e previsti nell’integrazione del DVR aziendale, istruito sulle misure di prevenzione da adottare e sulle modalità di rilevazione della temperatura.

4 Al Datore di lavoro ed al Direttore di cantiere, spetta anche l’incarico di gestire una persona sintomatica. Nel caso in cui infatti, si abbia la presenza di una persona che sul luogo di lavoro sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria, spetta al Datore di lavoro o al Direttore di cantiere quale incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e del CSE ove nominato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, assicurandosi di avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

1) Integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in modo da adeguarlo alle nuove procedure previste, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni del cantiere e provvede ad integrare, eventualmente, la relativa stima dei costi con i dispositivi ritenuti necessari e specifici per il cantiere, ad esclusione di quanto previsto a carico dell’impresa.

2) Definisce, inoltre, le procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni previste (es. Dirigente/Preposto)

3) Verifica la corretta circolazione delle informazioni tra le imprese presenti in cantiere.

4) Prevede l'utilizzo di DPI di protezione specifici per l'emergenza COVID-19 anche con tute usa e getta.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE APPALTATRICI

Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid 19 tra i lavoratori, in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio per le attività di cantiere che si svolgono al chiuso, infatti, dove non fosse possibile rispettare, la distanza interpersonale di un metro le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE APPALTANTI

Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza indicate sia dei propri dipendenti che dagli operai delle imprese esecutrici.

INDICAZIONI OPERATIVE PER I CANTIERI EDILI

In cantiere è necessario:

1. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il CSE, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
2. rendere disponibile acqua e detersivi per consentire ai lavoratori di lavarsi frequentemente le mani,
3. riorganizzare il lavoro al fine di ridurre gli spostamenti tra le varie aree di cantiere, così come organizzare le fasi di lavoro ed i turni limitando al minimo il personale presente nel cantiere o in una determinata area di lavorazione.
4. in caso l'impresa abbia un sistema di trasporto organizzato collettivo che sia garantita la sicurezza nel trasporto con l'utilizzo di DPI e cercando di ridurre il numero di lavoratori per mezzo.
5. che i lavoratori siano informati sulle procedure ed in particolare sull'obbligo di comunicare l'insorgenza di febbre oltre 37.5 e altri sintomi influenzali e di rimanere a casa contattando il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

6. procedere con la pulizia giornaliera e con la sanificazione periodica delle aree di lavoro e degli attrezzi impiegati con prodotti con contenuto di alcool pari almeno al 60%.
7. È necessario vietare o ridurre ai soli casi di estrema necessità l'ingresso di persone estranee al cantiere così come deve essere garantita la distanza di sicurezza durante le fasi di consegna di forniture esterne.
8. E' necessario corredare il cantiere con postazioni con gel igienizzante per le mani a base di alcol con percentuale minima del 60%.
9. In tutte le aree del cantiere sia operative che comuni, così come nelle pause, deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza di un metro.

DPI E MASCHERINE

Tipologie

Mascherina uso medico: Monouso in tessuto non tessuto –quattro strati (tipo II o IIR) con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto e sistema di fissaggio a legacci o elastici.



Figura 1 - Mascherina uso medico

Mascherina con filtro FFP2. -FFP3: Deve coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico e stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione). Indicate per attività che possono determinare una elevata concentrazione di agenti biologici sotto forma di aerosol nell'ambiente (broncoscopie, manovre che inducono la tosse).



Figura 2 - FFP2 con valvola e senza valvola



Figura 3 - FFP3 con valvola e senza valvola

Per tutta la durata dell'emergenza, le disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020 consentono di equiparare le mascherine chirurgiche ai DPI per le vie respiratorie, al posto dei quali possono essere impiegate all'interno dei luoghi di lavoro.

Nei cantieri edili sono da considerare utilizzabili le mascherina senza valvola la soluzione più efficace sono le mascherine FFP2 senza valvola, infatti, riescono a proteggere chi la utilizza ed in teoria possono essere utilizzate anche dai soggetti che sono, anche inconsapevolmente, portatori di virus, poiché non avendo la valvola, non vi è espulsione di goccioline infette.

Nota a cura del Responsabile Nucleo Tecnico

Ing. Mauro De Luca Picione

cell. 338-9845312

indirizzo mail mdlp@libero.it

EFMEA - CPT
Ente Unificato Formazione e Sicurezza

Presidente
Vito Arcasensa

Vice Presidente
Michele Palma